

LAZIOcrea.LAZIOcrea.REGISTRO UFFICIALE.U.0007485.10-06-2016.h.15:13

LAZIOcrea S.p.A.

20 GIU. 2016

Prot. 7950

CONTRATTO PERCORSO ATTUATIVO DELLA CERTIFICABILITÀ E DASHBOARD DI CONTABILITÀ ANALITICA PER LA REGIONE LAZIO E GLI ENTI DEL S.S.R. (CIG:63209450D4)

TRA

LAZIOcrea S.p.A., con sede legale in Roma, via del Serafico, n.107, Capitale Sociale € 924.400,00 interamente versato, C.F., P.IVA e iscrizione registro delle imprese di Roma n.13662331001, in persona del Presidente del CDA/AD Dott. Massimiliano Raffa, munito dei necessari poteri in forza di delibera dell'Assemblea in data 22/01/2016 e contestuale delibera del CDA. (di seguito denominata anche "Società Appaltante")

E

ERNST & YOUNG FINANCIAL – BUSINESS ADVISORS S.p.A., società di diritto italiano con sede legale a Milano Vi Fernando Wittgens n. 6 capitale sociale, sottoscritto e versato di Euro 1.303.500 Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 132213901559, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Milano numero REA 1627915, in qualità di operatore mandatario del raggruppamento temporaneo di Operatori costituito con "KPMG ADVISORY S.p.A." – e "CRINALI S.r.l.", con sede in Roma, Via dei Cerchi n. 75 capitale sociale, sottoscritto e versato di Euro 10.000, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 012211770621, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma, numero REA 1018144, in persona del Procuratore Dott. Alessandro Frezza, nato a Roma il 20/02/1966 autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dalla procura e dal mandato collettivo con rappresentanza con atto del Dott. Giovanni Vicini, notaio in Roma in data 18/04/2016 (rep. N. 221742) (nel seguito "appaltatore").

PREMESSO CHE

- la Regione Lazio, con Legge Regionale n. 20 del 03/08/2001 e con atto notarile del 13/11/2001 (Rep. n. 5117 – Racc. n. 1600), ha rispettivamente promosso e costituito una società per azioni a prevalente capitale regionale, denominata Laziomatica S.p.A. (ora LAit S.p.A.), al fine di realizzare, organizzare e gestire il Sistema Informativo Regionale (S.I.R.), quale insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni regionali, degli Enti dipendenti e degli Enti

locali della Regione stessa nonché delle necessarie interconnessioni con altri sistemi informativi locali e nazionali, pubblici e privati;

- la Regione Lazio, con Convenzione stipulata in data 4/03/2003 (Reg. cron. n. 2692), ha affidato alla Laziomatica S.p.A. (ora LAit S.p.A.) il compito di assicurare la realizzazione, organizzazione e gestione del S.I.R., ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 20/2001;

- la Regione Lazio, con convenzione data 08/01/2010 (Reg. Cron. n. 12440 del 12/02/2010), ha rinnovato la disciplina dei rapporti con la Laziomatica S.p.A. per la progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione del S.I.R.;

- la Laziomatica S.p.A., con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 08/06/2006, ha modificato la denominazione della propria ragione sociale in LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.;

- la LAit S.p.A., su incarico della Regione Lazio ha indetto una procedura di gara aperta avente ad oggetto " Percorso attuativo della certificabilità e dashboard di Contabilità Analitica per la Regione Lazio e per gli enti del S.S.R. per un importo complessivo pari ad Euro 1.703.500,00 I.V.A. esclusa;

- ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 24 novembre 2014, con atto di fusione del 22/12/2015 è stata costituita una società per azioni denominata LAZIOcrea S.p.A. che ha assorbito le società regionali "Lazio Service S.p.A." e "LAit S.p.A.";

- che LAZIOcrea S.p.A. ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione ai sensi degli art. 2504 c.c. e ss. ;

- conclusa la suddetta procedura di gara, il Consiglio di Amministrazione della Società LAZIOcrea S.p.A., in occasione della seduta dell'Assemblea del 31/03/2016, ha deliberato di aggiudicare definitivamente l'appalto oggetto della citata procedura al ROE "ERNST & YOUNG FINANCIAL – BUSINESS ADVISORS S.p.A.", "KPMG ADVISORY S.p.A." – "CRINALI S.r.L.", che hanno presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006;

- Il ROE "ERNST & YOUNG FINANCIAL – BUSINESS ADVISORS S.p.A.", "KPMG ADVISORY S.p.A." – "CRINALI S.r.L. nella predetta qualità e con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara che quanto risulta dalle premesse e dalle seguenti clausole contrattuali e dagli atti di gara relativi alla sopracitata procedura (Bando di gara - Capitolato d'Oneri – Disciplinare di gara),

definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle attività da prestare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnico-economica delle stesse; il ROE "ERNST & YOUNG FINANCIAL – BUSINESS ADVISORS S.p.A.", "KPMG ADVISORY S.p.A." – "CRINALI S.r.L.", nella predetta qualità, ha prestato la cauzione definitiva di € 262.947,50 cui al punto 2.1.2 del Disciplinare di gara, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 163/2006 a copertura dell'esatta esecuzione del contratto, ed ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tanto premesso e considerato, tra la Società Appaltante e l'Appaltatore (nel prosieguo, congiuntamente, "Parti"), come in epigrafe indicate, rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. In particolare, il Capitolato d'Oneri relativo alla predetta procedura di gara (nel seguito, congiuntamente, "Capitolato"), l'offerta tecnico-economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara ed i relativi allegati, (nel seguito, congiuntamente, "Offerta"), oltre alla dichiarazione dell'Appaltatore posta in calce al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché a quest'ultimo non materialmente allegati.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

Fatte salve le inderogabili disposizioni normative applicabili in materia, i rapporti tra la Società Appaltante e l'Appaltatore (nel seguito congiuntamente denominati "Parti") saranno regolati, in via graduata:

- dalle clausole del contratto, che costituiranno la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni contenute negli Atti di gara;
- dall'offerta tecnico-economica prodotta dall'Appaltatore in sede di gara;

- dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.

In considerazione di quanto sopra, gli atti ed i documenti prodotti dalla Società Appaltante in occasione della presente procedura di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da quest'ultimo formulate ed espressamente accettate dalla Società Appaltante.

Le Parti, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Società Appaltante e/o della Regione Lazio.

Le clausole contrattuali, ivi comprese quelle contenute nel presente contratto, saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme primarie e secondarie aventi carattere cogente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore non potrà promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero opporre eccezioni volte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale derivante dalla presente procedura di gara.

Articolo 3 - Oggetto e durata

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di assistenza contabile in favore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio nonché un servizio di progettazione esecutiva, sviluppo e manutenzione correttiva ed evolutiva di una Dashboard per alcuni report di contabilità Analitica e l'aggiornamento dell' Assessment dei sistemi di contabilità generale di tutti gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio.

Con riferimento ai Lemmi di Qualità ICT proposti da DigitPA (oggi AGID), i servizi richiesti all'Appaltatore sono i seguenti:

Consulenza (CON);

Sviluppo di software ad hoc (SSW);

Servizi professionali e manutenzione evolutiva (MEV);

Assistenza all'avvio in esercizio (ASS);

Manutenzione correttiva ed adeguativa (MAC);

Supporto e addestramento (FOR).

Gestione applicativi e Basi Dati (GSW);

Per tutta la durata del presente appalto, l'Appaltatore deve garantire la corretta esecuzione dei seguenti processi trasversali :

Documentazione (PGD);

Gestione della configurazione (PGC);

Gestione e processi organizzativi (PGE);

Assicurazione di qualità (PAQ).

Si precisa che le apparecchiature hardware ed il software di base, intesi come sistemi server, licenze di sistema operativo, licenze di database, richiesti per l'implementazione della Dashboard di contabilità analitica non rientrano nell'oggetto del presente appalto, e saranno messi a disposizione dalla Società Appaltante.

Fermo restando quanto sopra, si precisa che non rientrano nell'oggetto del presente appalto tutti gli interventi relativi alle seguenti attività (che rimangono a carico degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e saranno gestite dalla Società Appaltante e dalla Regione Lazio):

- adeguamento dei sistemi contabili degli Enti del SSR;
- adeguamento dei sistemi informativi e di interconnessione degli Enti (implementazione porte di dominio, gestione web services, politiche di sicurezza – firewall ecc.);
- servizi di connettività per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (canoni HDSL e in generale qualsiasi tipo di abbonamento dati/fonia con provider nazionali o esteri);
- assistenza e manutenzione per le suddette attività.

In caso di intervenute modifiche alle normative di riferimento di cui par. 1.5 del Capitolato, ed in particolare a quelle relative al percorso di certificabilità l'Appaltatore deve adeguare l'esecuzione delle attività appaltate al nuovo contesto di riferimento in accordo con la Società Appaltante e garantire l'esecuzione delle predette attività, debitamente aggiornate, fino al termine dell'appalto stesso.

La data di avvio dell'esecuzione del presente contratto sarà comunicata all'Appaltatore dal Responsabile del Procedimento nominato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 299 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, dalla Società Appaltante, fermo restando che l'avvio dell'esecuzione dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

In ogni caso, il Responsabile del Procedimento nominato redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. n. 207/2010.

La durata dell'appalto è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto stipulato tra l'Appaltatore e la Società Appaltante.

La Società Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di affidare all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b), la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale ed agli stessi patti e condizioni di quest'ultimo, sulla base del progetto di base proposto dall'Appaltatore stesso in sede di gara.

Eventuali ulteriori proroghe e/o sospensioni delle prestazioni contrattuali saranno disciplinate secondo quanto previsto nell'art. 308 e, in quanto compatibili, negli artt. 159 e 160, del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 4 - Modalità e tempi di esecuzione

I servizi oggetto del presente contratto devono essere eseguiti integralmente ed a perfetta regola d'arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel presente Contratto e/o Capitolato e nella documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando - ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante - gli impegni assunti dall'Appaltatore in sede di gara.

In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell'esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Società Appaltante e/o per la Regione Lazio.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all'esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell'esecuzione dell'appalto. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è comunque tenuto a fornire alla Società Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell'appalto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo.

L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio, assumendosene ogni relativa alea.

In considerazione di quanto sopra, l'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni la Società Appaltante e/o la Regione Lazio, da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell'appalto.

Il personale dell'Appaltatore potrà accedere alle Sedi (legali e/o operative) della Società Appaltante e/o della Regione Lazio nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure. Le eventuali attività da svolgersi presso le predette sedi devono essere eseguite dall'Appaltatore senza interferire nel normale lavoro dei predetti uffici.

L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, i suddetti uffici continueranno ad essere utilizzati per fini istituzionali dal personale della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o da terzi da questi autorizzati.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

In considerazione di quanto sopra, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dal personale della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o da terzi da questi autorizzati.

La Società appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto verificherà le competenze e le capacità del personale addetto alle prestazioni dovute, svolgendo analisi sui curricula resi disponibili ed effettuando dei colloqui con le singole figure professionali, anche al fine di verificare che



nell'esecuzione delle attività appaltate sia impiegato esattamente il medesimo gruppo di lavoro indicato nell'Offerta tecnico-economica presentata in sede di gara. Qualora a seguito di tali rilevazioni emergessero incongruenze tra le risorse professionali proposte in sede di gara dall'Appaltatore e quelle effettivamente rese disponibili per l'esecuzione dell'appalto, la Società Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto alle prestazioni dovute, che fosse diverso da quello indicato in sede di offerta dall'Appaltatore e/o che non possieda effettivamente le competenze/conoscenze dichiarate in sede di offerta e/o che fosse motivatamente ritenuto dalla Società Appaltante non idoneo alla perfetta esecuzione dell'appalto.

L'esercizio di tale facoltà e l'eventuale sostituzione del personale dell'Appaltatore non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto al corrispettivo di cui oltre per la Società Appaltante e/o per la Regione Lazio. In caso di richiesta di sostituzione di unità di personale deputate all'esecuzione del presente appalto, l'Appaltatore deve provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, integrando il Gruppo di Lavoro con soggetti dotati di esperienza e capacità pari o superiori a quelle dei soggetti da sostituire, ferma restando la necessità di ottenere la preventiva autorizzazione scritta da parte della Società Appaltante.

Fermo restando quanto sopra, la Società Appaltante approverà ed autorizzerà a tutti gli effetti l'eventuale sostituzione di una risorsa professionale proposta dall'Appaltatore solo in casi di eccezionale impossibilità di prosecuzione dell'appalto da parte della stessa, debitamente motivati e comprovati dall'Appaltatore. In caso di diniego, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, dell'autorizzazione alla sostituzione della risorsa, l'Appaltatore DEVE garantire l'esecuzione delle attività appaltate da parte della risorsa di cui ha proposto la sostituzione.

Articolo 5 - Servizi di MEV

L'Appaltatore, a decorrere dal completamento delle attività di progettazione e sviluppo Dashboard di contabilità analitica, deve garantire la prestazione dei servizi di manutenzione evolutiva, sulla base delle esigenze espresse dalla Società Appaltante.

In particolare, a seguito di una richiesta d'interventi di manutenzione evolutiva formulata dalla Società Appaltante, l'Appaltatore DEVE deve presentare, entro sette giorni naturali dalla predetta richiesta, un apposito Piano delle attività, che deve essere approvato formalmente dalla Società Appaltante. In ciascun Piano delle attività, l'Appaltatore deve indicare:

- il numero delle risorse da utilizzare, suddivise per profilo professionale;
- il numero di giornate/uomo da impiegare, per ciascuna risorsa da utilizzare;
- la descrizione delle attività da realizzare;
- le tempistiche di realizzazione e gli output previsti;
- il piano dei test e collaudo della dashboard di contabilità analitica.

Qualora sia necessario, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, apportare variazione e/o integrazioni al Piano delle attività, l'Appaltatore deve provvedere entro cinque giorni naturali, salvo diverso termine che verrà indicato dalla Società Appaltante.

Con riferimento alle attività evolutive pianificate ed approvate dalla Società Appaltante, al termine dell'esecuzione dell'attività richiesta, l'Appaltatore deve presentare un Rapporto di riepilogo delle attività evolutive effettivamente erogate, che verranno ove necessario valutate dalla Società Appaltante attraverso uno o più dei seguenti indicatori di qualità:

- l'efficacia dell'attività rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'appalto;
- l'efficienza temporale;
- l'effettivo impiego delle risorse;
- l'accuratezza dei documenti prodotti;
- la correttezza e la comprensibilità del applicativo sviluppato (dashboard di contabilità analitica);
- il rispetto degli standard sia documentali sia tecnologici.

Si precisa che la scelta degli indicatori impiegati ed i relativi obiettivi (valori soglia) da soddisfare, saranno definiti puntualmente ad ogni richiesta d'intervento. Qualora, in circostanze particolari, l'effort effettivamente erogato dall'Appaltatore dovesse subire uno scostamento rispetto a quanto stimato nel Piano delle attività approvato dalla Società Appaltante, quest'ultima valuterà, mediante l'utilizzo dei predetti indicatori di qualità, se tale scostamento sia o meno giustificato.

Resta inteso che, in ogni caso, la Società Appaltante riconoscerà e autorizzerà il pagamento delle sole attività effettivamente svolte e che abbiano avuto quale risultato la corretta esecuzione di quanto approvato da quest'ultima nel Piano delle attività.

Nel caso in cui la valutazione delle attività non soddisfi gli obiettivi richiesti, l'attività oggetto della valutazione non sarà a tutti gli effetti considerata conclusa e l'Appaltatore deve pertanto mettere in

atto, senza alcun onere a carico della Società Appaltante, tutte le possibili azioni correttive al fine di ottenere il raggiungimento degli obiettivi richiesti e quindi la corretta conclusione dell'attività.

La Società Appaltante procederà al pagamento ed allo scorporo (dal monte di giornate/persona destinate al servizio) delle sole giornate/persona indicate nei Piani delle attività preventivamente approvati dalla Società stessa.

Fermo restando quanto sopra la Società Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di utilizzare in tutto o in parte le giornate/persona messe a disposizione dall'Appaltatore e nessun compenso sarà riconosciuto/dovuto all'Appaltatore per le giornate/persona eventualmente non utilizzate.

Articolo 6 - Garanzie ed assicurazioni

L'Appaltatore deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate.

In ogni caso, l'Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio dell'Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, l'Appaltatore deve possedere un'adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione Lazio.

Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.

Resta comunque ferma l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 7 - Proprietà e fruibilità dei prodotti e della documentazione

I prodotti software che costituiscono la componente Dashboard di Contabilità Analitica devono essere consegnati alla Società Appaltante unitamente ai relativi codici sorgente ed alla relativa documentazione, secondo le indicazioni del Responsabile del Procedimento nominato dalla Società stessa.

I prodotti software appositamente realizzati e sviluppati dall'Appaltatore per servizi oggetto del presente contratto diversi dalla Dashboard di Contabilità Analitica, devono essere consegnati alla Società Appaltante unitamente ai relativi codici sorgente ed alla relativa documentazione, secondo le indicazioni del Direttore dell'esecuzione nominato dalla Società stessa.

Con riferimento ai suddetti prodotti software, la Società Appaltante e/o la Regione Lazio, a decorrere dalla data di formale accettazione dei servizi oggetto del presente appalto, acquisiscono la piena titolarità dei prodotti stessi e della relativa documentazione.

In considerazione di quanto sopra e dell'art. 69 del D.Lgs. n. 82/2005, resta inteso che la Società Appaltante e/o la Regione Lazio potranno liberamente concedere in riuso ad altri soggetti pubblici, anche a titolo gratuito, i prodotti software sviluppati ad hoc dall'Appaltatore in ragione del presente appalto. Ove richiesto, l'Appaltatore deve prestare adeguata collaborazione alla Società Appaltante ed alla Regione Lazio affinché i predetti prodotti software vengano inseriti nel Catalogo delle applicazioni riusabili gestito dalla "Agenzia per l'Italia Digitale".

L'Appaltatore si impegna pertanto affinché tutte le attività e la documentazione inerenti il presente appalto vengano realizzate in accordo ai principi di qualità e "riusabilità" del software, come definiti dalla norma ISO/IEC 9126 ed. 2001 e dal Rapporto del Gruppo di lavoro "Agenzia per l'Italia Digitale" sulla "Riusabilità del software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazione" del giugno 2004, che si intendono qui integralmente richiamati, ancorché non materialmente allegati.

L'Appaltatore è tenuto a conservare, con la dovuta diligenza e riservatezza, manuali, schemi ed ogni altra documentazione tecnica eventualmente fornita dalla Società Appaltante e/o dalla Regione Lazio, la cui proprietà rimarrà comunque in capo alle stesse. Il predetto materiale, salvo espresso patto contrario, dovrà essere restituito alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio entro 10 (dieci) giorni



lavorativi e consecutivi dalla cessazione, a qualunque titolo o ragione, della efficacia del presente contratto.

Articolo 8 - Obblighi nei confronti del personale impiegato

L'Appaltatore deve osservare, nei riguardi del personale impiegato nell'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore sarà pertanto tenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.

L'Appaltatore deve continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

La Società Appaltante, in caso di violazione degli obblighi in materia contributiva e/o retributiva, previa contestazione all'Appaltatore e, se del caso, ai subappaltatori delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti ovvero da essa stessa in qualunque modo riscontrate, procederà secondo quanto previsto negli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 9 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità in ragione delle prestazioni oggetto del presente appalto, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l'Appaltatore e, per esso ciascuna singola risorsa utilizzata per gli adempimenti contrattuali, deve uniformarsi alle procedure ed agli standard in materia di riservatezza e sicurezza dei dati e delle informazioni, nonché alle specifiche procedure di sicurezza, in particolare in materia di privacy adottate dalla Società Appaltante. Tali



procedure formeranno parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale e l'Appaltatore si obbliga a prenderne visione prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Appaltatore si impegna all'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Fermo restando quanto sopra, considerato che le attività oggetto del presente appalto comportano la gestione dei dati personale e/o sensibili, l'Appaltatore, al momento della stipula del contratto di appalto sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei predetti dati, secondo la definizione degli artt. 4 comma 1, lett. g) e 29 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Il predetto atto di nomina sarà riferito al complesso delle attività affidate all'Appaltatore e sarà allegato al contratto per farne parte integrante e sostanziale.

L'Appaltatore sarà comunque tenuto, al termine della durata del presente appalto, ovvero previa formale richiesta scritta da parte della Società Appaltante, a cessare il trattamento dei suddetti dati e a riconsegnare gli eventuali archivi in suo possesso.

In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.

Articolo 10 – Subappalto e subcontratto

L'Appaltatore può subappaltare le attività oggetto del presente contratto entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.

L'eventuale esercizio della facoltà di subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimarrà l'unico e solo responsabile nei confronti della Società Appaltante.

L'affidamento di tale attività in subappalto è comunque sottoposto alle seguenti condizioni, a pena di impossibilità di ricorrere all'istituto in questione ovvero di nullità assoluta del contratto di subappalto eventualmente stipulato in violazione delle condizioni stesse, fermo restando quant'altro previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006:

- l'Appaltatore deve aver indicato, in sede di offerta, le attività che intende subappaltare;

- l'Appaltatore deve presentare alla Società Appaltante, apposita istanza con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni naturali prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività da subappaltare, allegando la documentazione prevista dall'art. 118, commi 2 e 8, del D.Lgs. n. 163/2006, ossia:
- originale o copia autenticata del contratto di subappalto, fermo restando che tale contratto deve contenere l'accettazione esplicita, da parte del subappaltatore, di tutte le condizioni del presente contratto e, ove compatibili, di tutti gli impegni assunti dall'Appaltatore in ordine alle attività oggetto di subappalto, nonché, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, un'apposita clausola ai sensi della quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il subappaltatore, a norma dell'art. 2359 del codice civile da parte di ciascuno dei soggetti partecipanti al ROE;
- dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- nei confronti del subappaltatore non devono sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/1965;
- l'esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

Tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, l'Appaltatore dovrà comunque trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Resta inteso che qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Società Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, come previsto dalla disposizione normativa sopra citata. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore con la contestazione della regolarità delle attività subappaltate e sempre che le predette contestazioni siano accertate dal Responsabile del Procedimento, la Società Appaltante sospenderà i pagamenti in favore dell'Appaltatore

limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione, nella misura accertata dal Responsabile del Procedimento.

Fermo restando quanto sopra, la Società Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni naturali dalla data di ricevimento della predetta istanza. Tale termine potrà essere prorogato dal Direttore dell'esecuzione una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Società Appaltante sono ridotti della metà.

In caso di subcontratti stipulati per l'esecuzione di attività oggetto del presente appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore e/o al subappaltatore di trasmettere alla Società Appaltante un originale o una copia autenticata del subcontratto entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali dalla data di stipula, da cui risulti almeno il nome del sub-contrante, l'oggetto dell'attività affidata, l'importo contrattuale e gli strumenti di pagamento del corrispettivo spettante al subcontraente nonché, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

In caso di subappalto e/o subcontratto, il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, nei rapporti tra tutti i soggetti costituenti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente contratto, determina la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la parte non inadempiente si impegna a dare immediata comunicazione alla Società Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma dell'inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi.

Quanto previsto dal presente Contratto e/o del Capitolato, in materia di verifiche e controlli, riservatezza e obblighi nei confronti del personale dipendente, si applicherà anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.

Articolo 11 - Cessione del contratto e dei crediti

L'Appaltatore non può cedere il presente Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e a condizione che la Società Appaltante accetti espressamente la cessione.

In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 si applicano anche al cessionario.

In ogni caso, l'Appaltatore non deve conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Società Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Articolo 12 - Verifiche di conformità e controlli

I servizi oggetto del presente contratto saranno soggetti ad accettazione ovvero a verifica di conformità da parte della Società Appaltante, anche attraverso la nomina di un'apposita Commissione, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente Contratto e/o Capitolato e/o nella documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto e, ove compatibile e migliorativa per la Società Appaltante, nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto negli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.

In particolare, le attività di verifica saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni della suddetta documentazione, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

L'Appaltatore deve comunicare per iscritto alla Società Appaltante, il "pronti alla verifica", nel rigoroso rispetto dei tempi indicati nel Piano di Qualità e Controllo approvato dalla Società Appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente Contratto e - ove migliorativa per la Società Appaltante - nell'Offerta presentata dall'Appaltatore stesso in sede di gara.

Le operazioni necessarie alle verifiche di competenza della Società Appaltante sono svolte a spese dell'Appaltatore, il quale deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad

eseguirle. Nel corso delle attività di verifica, inoltre, l'Appaltatore deve costantemente garantire, senza alcun onere a carico della Società Appaltante, il pieno supporto e l'assistenza attiva per il corretto espletamento delle attività in questione.

Le attività di verifica devono perfezionarsi entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione da parte della Società Appaltante della comunicazione del "pronti alla verifica", salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Al termine delle attività di verifica, sarà redatto un apposito verbale nel quale saranno riportati:

- una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
- gli estremi dell'eventuale provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica;
- il giorno ed il luogo della verifica;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
- i rilievi fatti dal soggetto incaricato, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti.

Ove la verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'elenco delle anomalie riscontrate durante tale fase. In tal caso, l'Appaltatore deve tempestivamente effettuare gli interventi correttivi necessari e deve comunicare per iscritto il nuovo "pronti alla verifica", fermo restando quanto previsto in tema di penali e di risoluzione/recesso.

Nel caso in cui anche la seconda verifica non risulti positiva, in tutto o in parte, la Società Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di dichiarare unilateralmente la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.

Sulla base di quanto previsto dal successivo art. 13 del presente contratto, resta comunque fermo che le attività di accettazione/verifica si intendono perfezionate esclusivamente a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione nominato dalla Società Appaltante di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore.

A tali fini, si precisa che il processo di approvazione di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore, prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

- l'Appaltatore, a seguito della stipula del presente Contratto, deve ottenere le credenziali di accesso al sistema informativo contabile della Società Appaltante, attraverso l'invio tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) di un'apposita richiesta alla struttura " Amministrazione e Finanza" al seguente indirizzo: amministrazione@laziocrea.it, riportando il numero dell'Ordine di acquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del presente Contratto;
- ottenute le credenziali di accesso, previa accettazione dei servizi erogati e validazione della eventuale documentazione a supporto ovvero previa verifica di conformità positiva da parte della Società Appaltante dei sistemi/moduli/funzionalità/componenti realizzati in ragione del presente appalto, l'Appaltatore deve inserire quanto effettivamente maturato in ragione dell'avanzamento delle attività appaltate, seguendo le istruzioni fornite dal sistema informativo contabile della Società Appaltante;
- a seguito dell'inserimento del suddetto maturato, il Direttore dell'esecuzione deve verificare e valutare quanto riportato dall'Appaltatore nel sistema informativo contabile della Società Appaltante, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'inserimento stesso.

Fermo restando quanto sopra, si precisa altresì che in caso di mancato inserimento da parte dell'Appaltatore di quanto effettivamente maturato ovvero di mancata approvazione, in tutto o in parte, di quanto riportato dall'Appaltatore stesso nel sistema informativo contabile della Società Appaltante, il Direttore dell'esecuzione non potrà autorizzare l'emissione della relativa fattura e, conseguentemente, l'Appaltatore non potrà pretendere in alcun modo il relativo pagamento.

Articolo 13 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore a fronte della corretta esecuzione del contratto è pari ad € 1.143.250,00 (unmilione centoquarantatreduecentocinquanta/00) e pertanto pari al prodotto tra numero delle giornate/uomo effettivamente prestate dall'Appaltatore e prezzo delle stesse (ripartito tra le diverse figure professionali) come indicato dall'Appaltatore nell'offerta economica presentata in sede di gara e qui rappresentate:

Figura Professionale	Giornate uomo	Tariffa	Corrispettivo IVA Esclusa
Responsabile di progetto	30	€ 349,00	€€ 10.470,00

Consulente Senior	660	€ 223,00	€ € 147.180,00
Consulente Junior	1.320	€ 212,00	€ € 279.840,00
Project Manager	660	€ 257,00	€ € 169.620,00
Sub-totale PAC	2.670		€ € 607.110,00

Figura Professionale	Giornate uomo	Tariffa	Corrispettivo IVA Esclusa
Consulente Senior	550	€ 223,00	€ € 122.650,00
Consulente Junior	440	€ 212,00	€ € 93.280,00
Project Manager	440	€ 257,00	€ € 113.080,00
Sviluppatore Senior	550	€ 212,00	€ € 116.600,00
Sviluppatore Junior	440	€ 150,00	€ € 66.000,00
Sub-totale contabilità analitica	2.420		€ € 511.610,00

Figura Professionale	Giornate uomo	Tariffa	Corrispettivo IVA Esclusa
Consulente Senior	110	€ 223,00	€ 24.530,00
Sub-totale ITC Management	110		

Il predetto corrispettivo sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Capitolato, del presente Contratto, dei Piani delle attività approvati dalla Società Appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto, della documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto e - ove compatibili e migliorative per la Società Appaltante - delle condizioni contenute nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Saranno a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività oggetto del presente contratto, ivi compresi quelli relativi alle spese di viaggio,

missione, vitto e alloggio del personale dell'Appaltatore, comunque impiegato nell'esecuzione del presente contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra.

Il corrispettivo verrà riconosciuto in tranches posticipate con cadenza trimestrale di importo pari a quanto risultante dai Piani delle attività approvati dalla Società Appaltante e conclusi nel trimestre di riferimento, previa accettazione dei servizi erogati e validazione della eventuale documentazione a supporto ovvero previa verifica di conformità positiva da parte della Società Appaltante dei sistemi/moduli/funzionalità/componenti realizzati in ragione del presente contratto nonché previa approvazione da parte del Responsabile del Procedimento nominato dalla Società Appaltante di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore, come previsto nel precedente articolo 12 del presente documento, salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e di eventuali penali in compensazione.

Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore (ossia di tutti gli operatori costituenti il raggruppamento che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento) e, se del caso, dei subappaltatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento, nonché previa autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile del Procedimento e ricezione di regolari fatture da parte della Società Appaltante.

Le suddette fatture dovranno comunque:

- contenere la denominazione del presente appalto;
- il C.I.G. (codice identificativo gara);
- indicare puntualmente il numero dell'Ordine di acquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del presente Contratto;
- specificare puntualmente le attività effettivamente svolte.

Tali fatture dovranno essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A. – Via del Serafico, n. 107– 00142 Roma, fermo restando che in caso di variazione del suddetto indirizzo sarà cura della Società Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute.

I singoli operatori economici costituenti il raggruppamento - salva e impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante - potranno provvedere ciascuno alla fatturazione "pro quota" delle attività regolarmente ed effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e nell'atto costitutivo del Raggruppamento. Nel suddetto caso, l'operatore mandatario del R.O.E. stesso sarà obbligato a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di un apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da ciascun operatore raggruppato. Nel caso in esame, anche a fronte di fatturazione separata, resta comunque inteso che tutti i pagamenti verranno effettuati in favore dell'operatore mandatario.

Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Società Appaltante, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Appaltatore (operatore mandatario) e dedicato al presente contratto, anche in via non esclusiva, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.

In ogni caso, l'Appaltatore assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

- L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve rendere tempestivamente note alla Società Appaltante le eventuali variazioni dei dati trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e/o delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall'impossibilità, per la Società Appaltante, di verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme o causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione Lazio non sono imputabili né addebitabili alla Società stessa.

Articolo 14 - Penali

Le attività oggetto del presente contratto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti dal Contratto stesso e/o nel Capitolato e nella documentazione prodotta

AF

nel corso dell'esecuzione dell'appalto, fermi restando - ove compatibili e migliorativi per la Società Appaltante - gli impegni assunti dall'Appaltatore in sede di gara.

La Società Appaltante in caso di inadempimenti dell'Appaltatore (non dipendenti da quest'ultimo e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) si riserva l'insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali:

per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione dei Piani delle attività e/o nella corretta e tempestiva esecuzione di quelli approvati dalla Società Appaltante (par. 4.1 del Capitolato), una penale fino allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, la Società Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Società Appaltante all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r ovvero via P.E.C. (posta elettronica certificata). In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potranno applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante) ovvero, in difetto avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del presente Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Ferma restando la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti della Società Appaltante, le penali verranno detratte dagli importi delle fatture emesse dall'operatore mandatario.

In caso di escussione della cauzione definitiva, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Società Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 15 - Diritti e pretese di terzi

La Società Appaltante e/o la Regione Lazio non rispondono del caso in cui l'Appaltatore, nell'esecuzione dell'appalto, utilizzi o abbia usato dispositivi, soluzioni tecniche od opere dell'ingegno di cui altri abbiano ottenuto la privativa, senza averne adeguata autorizzazione.

L'Appaltatore, nell'utilizzo degli strumenti informatici e nel rilasciare detti strumenti alla Società Appaltante, deve rispettare quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale sui diritti di tutela del software.

L'Appaltatore assume l'obbligo di tenere indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da terzi, nonché da tutti i costi, spese e responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dal presente contratto.

L'Appaltatore garantirà e manleverà, in ogni tempo, la Società Appaltante e/o la Regione Lazio, da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dello stesso delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente contratto. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o pretesa di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

AF

Articolo 16 - Risoluzione e recesso

Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente Contratto, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, del contratto stipulato nelle ipotesi di:

- grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri oppure inadempimento, anche non grave, che si protragga oltre il termine appositamente indicato dalla Società Appaltante;
- cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Società Appaltante e/o con la Regione Lazio;
- affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Contratto e nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del presente Contratto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal presente Contratto stesso ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all'incasso;
- mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;
- mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l'intera durata dell'appalto;
- violazione dei diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, commessa dall'Appaltatore in ragione del presente appalto ed accertata con sentenza passata in giudicato.
- violazione da parte dell'Appaltatore, dei subappaltatori e dei subcontraenti, ivi compresi i loro dipendenti, collaboratori e consulenti, delle disposizioni e delle regole del Modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico adottati dalla LAZIOcrea S.p.A..

La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- venga accertata, successivamente alla stipula del presente contratto, l'insussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell'esecuzione del presente appalto;
- venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- venga intentata, in ragione del presente Contratto, un'azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui;
- sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell'appalto.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R o PEC, fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l'Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel presente Contratto e/o nel Capitolato, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile e dall'art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere la cauzione prestata dall'Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest'ultima, fermo

restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ivi compreso l'eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto.

In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte in ragione del presente contratto e/o degli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra l'importo del danno ed i suddetti crediti.

Articolo 17 - Controversie e Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, relativamente all'interpretazione del singolo contratto e/o all'esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa del contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Si precisa fin da ora che il contratto tra la Società Appaltante e l'Appaltatore non conterrà la clausola compromissoria.

Articolo 18 - Spese contrattuali ed oneri fiscali

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società Appaltante.

Le prestazioni contrattuali saranno effettuate nell'esercizio di impresa e saranno soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che l'Appaltatore sarà tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

In caso d'uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

Articolo 19 - Comunicazioni

Qualunque comunicazione scritta dell'Appaltatore alla Società Appaltante, riguardante l'esecuzione del presente contratto, deve essere inviata al Responsabile del procedimento nominato dalla Società Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 299 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.

Salvo quanto disposto in altre parti del presente nel presente Contratto e/o Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, potranno essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

Tutti i rapporti scritti e verbali, tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, comunque inerenti all'esecuzione del presente appalto, dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana

Articolo 20 – Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003, in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento che verrà effettuato per l'esecuzione dell'appalto. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano che il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e sicurezza, nonché di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni di cui all'art.13 del citato D. Lgs. n.196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento ed alle modalità di esercizio dei diritti loro spettanti in virtù di quanto previsto dall'art. 7 del suddetto Decreto.

Articolo 21 - Codice Etico e Modello ex D.Lgs. n. 231/2001

1. L'Appaltatore e i subcontraenti dello stesso, ivi compresi i loro dipendenti, collaboratori e consulenti, sono tenuti al rispetto delle disposizioni e delle regole del Codice Etico e del Modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottati dalla Società Appaltante e pubblicati sul sito www.laziocrea.it.

2. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di avere preso piena e completa visione e conoscenza del contenuto dei predetti documenti. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, la Società Appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del



Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Articolo 22 - Clausole finali e di salvaguardia

In qualunque caso di invalidità o inefficacia del presente Contratto, anche se dovuto a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l'annullamento di qualsiasi atto di gara disciplinante l'appalto e propedeutico alla stipula del presente Contratto e/o dell'aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun corrispettivo, indennizzo o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, né al risarcimento dell'eventuale maggior danno eventualmente subito.

L'invalidità o l'inefficacia di una o più clausole del singolo contratto, anche se dovuta a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l'annullamento totale o parziale di qualsiasi atto di gara disciplinante l'appalto e propedeutico alla stipula del contratto stesso e/o dell'aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia delle altre clausole contrattuali e/o del medesimo atto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo della Società Appaltante nella richiesta di adempimento delle disposizioni del presente Contratto e/o del Capitolato, o di parte di esse, non costituirà in nessun caso rinuncia da parte di queste ultime ai diritti ad essa spettanti.

LAZIOcrea S.p.A.
Massimiliano Raffa
Il Presidente e A.D.

ERNST & YOUNG FINANCIAL
BUSINESS ADVISORS S.p.A.
Alessandro Frezza
Procuratore



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.